

Approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 21,
d.d. 20.03.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Mauro Girardi -



Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone di posteggio

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito e scopo del regolamento
- Art. 2 – Fonti Normative
- Art. 3 – Definizioni

CAPO II – ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI POSTEGGIO

- Art. 4 – Istituzione del canone
- Art. 5 – Costi coperti dal canone e infrastrutture di servizio
- Art. 6 – Determinazione della tariffa
- Art. 7 – Calcolo del canone
- Art. 8 – Soggetti tenuti al pagamento
- Art. 9 – Modalità e termini per il pagamento
- Art.10 – Norme di rinvio
- Art.11 – Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito e scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 2 – lett. c) della Legge Provinciale 8 maggio 2000 n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in Provincia di Trento", i criteri di determinazione e di applicazione del canone per la concessione dei posteggi nei mercati di commercio comunali, su aree pubbliche.

Stabilisce il criterio per la determinazione del canone di posteggio e le relative modalità di versamento e di riscossione.

Art. 2 Fonti Normative

Il presente Regolamento è adottato in conformità alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- Legge Provinciale 8 maggio 2000 n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in Provincia di Trento e di esso in particolare art. 16 comma 2 lett.c) e art. 29 comma 4";
- Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 18 dicembre 2000 n. 32-50/Leg."Regolamento di esecuzione della Legge Provinciale 8 maggio 2000 n. 4, recante "Disciplina dell'attività commerciale in Provincia di Trento";
- Regolamento comunale norme e direttive concernenti il commercio ambulante, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Cavalese n. 7, d.d. 20.02.1980.
- Regolamento comunale per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 dd. 07/10/2004, modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 59 dd. 27/12/2005 e n. 73 dd. 20/12/2007, e di esso in particolare l'art. 18.
- Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dd. 27/07/2004, di esso in particolare l'art. 39.
- Regolamento comunale generale delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 dd. 28/11/2007.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per "canone di posteggio" il corrispettivo dovuto dal titolare della concessione, o dall'occupante di fatto (così detto "spuntista"), per l'occupazione di posteggi su aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio, nell'ambito dei mercati organizzati sul territorio comunale, per i servizi resi dal Comune in relazione all'apprestamento delle aree di mercato stesse.

CAPO II ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI POSTEGGIO

Art. 4 Istituzione del canone

In forza dell'articolo 16, comma 2 – lett. c), della Legge Provinciale 8 maggio 2000 n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in Provincia di Trento", e dell'art. 29 della legge provinciale medesima,

che prevede l'intervento sostitutivo della Provincia Autonoma di Trento in caso di inadempienza dell'Amministrazione Comunale, si istituisce, in sostituzione della Tassa posteggio di cui alla L.P. 22/12/1983, n. 46, il canone di posteggio.

Art. 5

Costi coperti dal canone e infrastrutture di servizio

In forza dell'articolo 16, comma 2 – lett. c), della Legge Provinciale 8 maggio 2000 n. 4, citata, l'Amministrazione Comunale, nello stabilire i canoni per la concessione dei posteggi, deve avere riguardo anche alle infrastrutture di servizio predisposte sulle aree di mercato medesime.

Ai fini del presente regolamento per infrastrutture di servizio si intendono, oltre agli eventuali servizi di apprestamento e manutenzione delle infrastrutture collocate su aree mercatali, quali gli impianti elettrici, idrici e fognari, anche i servizi effettivamente prestati nelle aree di mercato, quali ad esempio:

- il servizio di vigilanza reso per il mercato o per l'assegnazione dei posteggi agli "spuntisti";
- i servizi sostitutivi di quelli di "sportello" eventualmente effettuati sull'area di mercato da parte di personale del Comune, quali ritiro delle domande degli operatori, consegna di autorizzazioni o concessioni, riscossione dei canoni e delle imposte dovute a seguito della occupazione medesima;
- i servizi di allestimento dell'area mercatale, quali la collocazione e la rimozione di barriere, transenne, cartelli stradali;
- i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, spazzamento e pulizia delle aree, ancorché non svolte direttamente dal Comune,

per i quali non siano già riscossi altri canoni o tariffe previsti da disposizione di legge.

Art. 6

Determinazione della tariffa

La tariffa è determinata annualmente dal competente organo comunale, avendo riguardo ai costi previsti per l'apprestamento delle aree di mercato, di cui al precedente articolo 5, e alla superficie di mercato complessiva, espressa in mq, effettivamente occupata l'anno precedente.

La tariffa è diversificata in funzione della tipologia di prodotti commercializzati - deperibili o non deperibili - in relazione al diverso costo di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Può essere diversificata altresì rispetto alla tipologia di mercato (settimanale, mensile o stagionale) in funzione dei servizi effettivamente resi per i mercati medesimi.

Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3 del presente articolo, i costi previsti e la superficie di mercato complessiva, sono sub articolati e computati in relazione alla tipologia di prodotto commercializzato e/o alla tipologia di mercato.

Art. 7

Calcolo del canone

Il canone di posteggio giornaliero, per ciascuna area di parcheggio, è quantificato moltiplicando la tariffa, di cui al precedente articolo 6, per la superficie utile occupata, espressa in meri quadrati.

La superficie utile occupata, ai fini della commisurazione dell'importo dovuto, è quella risultante dall'atto di concessione del posteggio, sia che venga utilizzato dal titolare che dall'occupante di fatto.

Art. 8 Soggetti tenuti al pagamento

Il canone di posteggio è dovuto dai concessionari per l'occupazione di posteggi su aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio e dagli occupanti di fatto (c.d. spuntisti).

Art. 9 Modalità e termini per il pagamento

In via ordinaria, il canone di posteggio è riscosso nel giorno di mercato, dal personale incaricato dal Comune, che rilascerà apposita ricevuta di pagamento.

Contestualmente, anche in deroga a quanto previsto dagli artt. dal 56 al 58 del vigente regolamento comunale, è riscossa altresì la Tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, dovuta per l'occupazione del parcheggio medesimo ai sensi del D.Lgs. 507/93, salvo i casi che usufruiscono della riduzione di cui all'art. 45 comma 8 del decreto medesimo, per i quali la tassa è liquidata anticipatamente in unica soluzione.

Il versamento è sempre dovuto, ancorché di importo minimo, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si applica l'art. 61 del vigente Regolamento tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, in quanto occupazioni di tipo ricorrente, riscosse di volta in volta.

In alternativa alle modalità di riscossione di cui ai precedenti commi, il canone di posteggio è riscosso, negli stessi limiti e con i medesimi arrotondamenti previsti al comma precedente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvenuta occupazione, contestualmente alla riscossione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovuta dall'ambulante per l'occupazione dell'area di posteggio medesima. Sono fatti salvi i casi che usufruiscono della riduzione per il pagamento della tassa di cui all'art. 45 comma 8 del D.Lgs 507/93, per i quali la liquidazione della stessa avviene anticipatamente, in unica soluzione.

Il versamento è effettuato presso la tesoreria comunale.

I competenti uffici comunali, per agevolare il corretto versamento degli importi dovuti, entro i termini previsti, possono inoltrare all'utente un invito di pagamento bonario, indicando il canone liquidato per l'anno di riferimento, contestualmente alla liquidazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e/o agli altri canoni o imposte previste per legge.

Art. 10 Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dal Regolamento comunale generale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 dd. 28/11/2007

Art. 11 Entrata in vigore

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 16 e 19 della L.P. 8 maggio 2000, n. 4, il canone di posteggio doveva essere adottato in sostituzione della Tassa Posteggio di cui alla L.P. 22/12/1983, n. 46, già nei termini previsti dall'art. 29 della L.P. 4 suddetta.

Il presente regolamento è pertanto adottato in autotutela ai sensi della D.M 37 dd. 11/02/1997 e deroga a quanto previsto dall'art. 52 comma 2 del D.Lgs 446/97.

Entra in vigore alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.